Imprese creditizie, finanziarie e assicurative. Il Governo propone emendamento all’art. 42 del D.L. 17/2022 per il differimento della quota prevista per il 2022 dei componenti negativi (svalutazioni e perdite su crediti)

Il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022 che prevede il differimento della deducibilità prevista per il 2022 della quota del 12 per cento dei componenti negativi (svalutazioni e perdite su crediti) ai sensi dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Tale differimento sostituisce, senza impatto sui conti pubblici, quello previsto all’art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022 che faceva riferimento alla deducibilità della quota del 12 per cento relativa al 2021.

In questo modo, la proposta emendativa evita effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione da parte dei soggetti interessati dal differimento.

Il differimento della deducibilità della quota del 12 per cento viene recuperato, in quote costanti, nei 4 esercizi successivi.

Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’emendamento si prevede che la deducibilità del 10 per cento dei componenti negativi prevista per il 2026 è anticipata al 2022 per una parte pari al 5,3 per cento.